



ALLEGATO A

**UNIONE DI COMUNI:
“FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE”**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Soggetto passivo
- Art. 4 - Aliquota dell'imposta
- Art. 5 - Esenzioni e riduzioni
- Art. 6 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi.
- Art. 7 - Controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 8 - Sanzioni amministrative non tributarie
- Art. 9 - Rimborsi
- Art. 10 - Contenzioso
- Art. 11 - Disposizioni transitorie
- Art. 12 - Ulteriori disposizioni transitorie e finali



Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. L'unione dei Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" istituisce ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 23/2011 l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio dei Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive presenti nel territorio della Federazione dei Comuni del Camposampierese, così come meglio disciplinate dalla L.R. 11\2013 quali:
 - A) le strutture ricettive alberghiere, tra le quali si ricordano:
 - gli alberghi o hotel;
 - i villaggi-albergo;
 - le residenze turistico-alberghiere;
 - gli alberghi diffusi;
 - B) le strutture ricettive all'aperto, tra le quali si ricordano:
 - i villaggi turistici;
 - i campeggi o camping;
 - C) le strutture ricettive complementari, tra le quali si ricordano:
 - gli alloggi turistici;
 - le case per vacanze;
 - le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
 - i bed & breakfast;e dalla L.R. 28\2012 sugli agriturismo.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.2.
2. Il pagamento dell'imposta di soggiorno deve avvenire non oltre la giornata del checkout dalla struttura ricettiva.

Art. 4 - Aliquota dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 23/2011 s.m.i., l'imposta di soggiorno viene applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino ad € 5 per notte di soggiorno.



ALLEGATO A

2. L'imposta viene determinata per persona e per pernottamento e viene articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui all'art. 2, in modo da tener conto delle caratteristiche, dei servizi offerti e del prezzo che le contraddistinguono.
3. L'imposta viene applicata per i primi cinque pernottamenti consecutivi.
4. Ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. f del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., l'aliquota dell'imposta verrà stabilita dalla Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese con apposita deliberazione.

Art. 5 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della "Federazione dei Comuni del Camposampierese";
 - b) i ragazzi di età inferiore agli anni sedici;
 - c) le persone la cui non autosufficienza sia attestata da idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
 - d) i malati che debbano effettuare terapie presso le strutture sanitarie site nel territorio ed il loro accompagnatore;
 - e) sino a due accompagnatori per paziente ricoverato presso le strutture sanitarie site nel territorio;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestino attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica in misura di un autista di pullman ed un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - g) gli appartenenti alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio;
 - h) religiosi soggiornanti presso le case di ospitalità religiose.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui alle precedenti lett. d) ed e) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva:
 - della certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente o del degente ed evidenziante il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
 - dell'attestazione dell'accompagnatore, ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46-47, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza del paziente o del degente.
3. Ai sensi dell'art. 4 c. 3 del presente Regolamento l'imposta di soggiorno non viene applicata a far corso dal sesto pernottamento consecutivo.



Art. 6 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi.

1. Il gestore della struttura ricettiva e/o il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la struttura ricettiva, a versarla e a rendicontare alla Federazione il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della sua entità e delle relative esenzioni.
3. I soggetti passivi dell'imposta di cui all'art. 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta di cui trattasi al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
4. Il gestore provvede ad attestare all'ospite, con apposita ricevuta, l'avvenuto pagamento.
5. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art.2, presentano trimestralmente alla Federazione una dichiarazione, redatta utilizzando le modalità che saranno pubblicate sul sito della "Federazione dei Comuni del Camposampierese", evidenziante i dati di cui al mod. 21 allegato al D.P.R. 194/1996, tra i quali si ricordano:
 - a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre;
 - b) il periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti; secondo le seguenti scadenze:
 - trimestre gennaio \ marzo: entro il 15 aprile;
 - trimestre aprile \ giugno: entro 15 luglio;
 - trimestre luglio \ settembre: entro 15 ottobre;
 - trimestre ottobre \ dicembre: entro il 15 gennaio dell'anno successivo.
 - c) gli estremi del versamento
 - c) le informazioni relative a coloro i quali non hanno versato l'imposta.
 - d) eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo e controllo dell'imposta.I gestori delle strutture ricettive di cui all'art.2, provvedono al versamento dell'imposta di cui trattasi in favore dell'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" con periodicità trimestrale, contestualmente alla presentazione delle dichiarazioni:
 - mediante PAGOPA;
 - con ulteriori modalità di versamento ammesse o che potranno essere disposte dall'Amministrazione.
6. A decorrere dall'anno 2022, a partire dai dati dell'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare all'Agenzia delle Entrate, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il



ALLEGATO A

presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29/04/2022.

Art. 7 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo, nonché tutte e sole le norme che disciplinano le violazioni di natura tributaria.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.

Art. 8 - Sanzioni amministrative non tributarie

Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:

- a) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente;
- b) mancata presentazione della comunicazione periodica.

2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.

Art. 9 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita dell'ufficio Turismo della Federazione. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.



ALLEGATO A

3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

Art. 10 – Contenzioso

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 s.m.i. le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Art. 11 - Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dal previgente regolamento per l'anno 2020, in ragione dell'identità degli stessi, si intendono riferiti agli adempimenti contenuti nell'articolo 7 del presente regolamento in materia di comunicazione periodica e di termini di versamento, approvati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 180 del d.l. 34/2020 avente decorrenza 19 maggio 2020.

2. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare all'Amministrazione il conto reso su Modello 21 secondo le modalità dalla stessa stabilite. La Federazione è tenuta alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 12 – Ulteriori disposizioni transitorie e finali

1. 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del d.l. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del d.l. 34/2020, in quanto compatibile.
2. L'anno di imposta dal quale decorre l'obbligo di dichiarazione/versamento trimestrale per tutte le strutture ricettive è il 2023.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.